

DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2022
278/2022/R/GAS

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE TARIFFARIE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL PER L'ANNO 2023 E DISPOSIZIONI IN RELAZIONE AL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI PER L'ANNO 2021

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1210^a riunione del 28 giugno 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e s.m.i.;
- il Regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale;
- il Regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce l'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia;
- il Regolamento Delegato (UE) 2020/389 della Commissione del 31 ottobre 2019, che modifica il Regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di progetti di interesse comune;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e s.m.i.;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i.;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIUC);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 607/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 607/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2017, 548/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 548/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/GAS e il relativo Allegato A e s.m.i. (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 398/2018/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 168/2019/R/GAS e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/GAS (di seguito: deliberazione 474/2019/R/GAS) e il relativo Allegato A e s.m.i. (di seguito: RTRG 5PR GNL);

- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 229/2020/R/GAS (di seguito: deliberazione 229/2020/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 268/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 268/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/COM (di seguito: deliberazione 614/2021/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 474/2019/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl per il quinto periodo di regolazione (RTRG 5PR GNL), in vigore dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2023;
- ai sensi dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all’Autorità le proposte tariffarie per l’anno $t+1$, trasmettendo altresì i ricavi di riferimento dell’anno t rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo relativi all’anno $t-1$;
- in particolare, l’articolo 29 prevede che le proposte tariffarie includano, tra l’altro:
 - a) l’ammontare dei ricavi di riferimento *RL*;
 - b) le componenti di ricavo a copertura dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* e dei costi di ripristino;
 - c) i corrispettivi per il servizio di rigassificazione;
 - d) le condizioni tecnico-economiche per la fornitura di ulteriori servizi;
 - e) i quantitativi di Gnl necessari a coprire gli autoconsumi e le perdite della catena di rigassificazione e gli eventuali quantitativi di energia elettrica necessari a coprire i consumi della catena di rigassificazione;
 - f) il dettaglio dei criteri utilizzati per operare l’eventuale ripartizione tra:
 - i. quantitativi di energia elettrica o di Gnl funzionale alla produzione di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, considerando la potenza media impegnata per il funzionamento di base del terminale;
 - ii. quantitativi di energia elettrica o di Gnl associati ai consumi e alle perdite della catena di rigassificazione;
- con la deliberazione 268/2021/R/GAS sono state approvate, per le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., le proposte tariffarie per il servizio di rigassificazione relative all’anno 2022, nonché i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro-forma* relativi all’anno 2021, rideterminati – rispetto a quelli approvati con deliberazione 229/2020/R/GAS – sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2020;
- gli articoli 17 e 19 della RTRG 5PR GNL disciplinano rispettivamente le modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi, inclusi i criteri di determinazione delle relative spettanze, e il meccanismo perequativo per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo;
- l’articolo 18 della RTRG 5PR GNL prevede che le imprese di rigassificazione comunichino alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) e

all’Autorità, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza, l’ammontare delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi e le informazioni utilizzate per il calcolo e che l’Autorità, nell’ambito del procedimento di approvazione delle proposte tariffarie, disponga il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi;

- ai sensi del comma 31.1 della RTRG 5PR GNL, entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione trasmettono l’attestazione dei ricavi e l’ammontare di perequazione per la gestione degli scostamenti tra dati patrimoniali di consuntivo e di preconsuntivo di cui all’Articolo 19 della RTRG 5PR GNL, relativi all’anno precedente;
- con deliberazione 614/2021/R/COM l’Autorità ha definito i criteri di determinazione e aggiornamento del WACC per il periodo 2022-2027 (2PWACC).

CONSIDERATO CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2022 (prot. Autorità A/19388 del 2 maggio 2022), come integrata con comunicazioni del 10 giugno 2022 (prot. Autorità A/26090 del 13 giugno 2022) e del 16 giugno 2022 (prot. Autorità A/26862 del 17 giugno 2022) in risposta alla richiesta di approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 31 maggio 2022 (prot. Autorità P/24256), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2023 e i ricavi di riferimento relativi all’anno 2022 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all’anno 2021, ai sensi dell’articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che nell’ambito di tale proposta, la società GNL Italia S.p.A. ha:
 - a. presentato una previsione di discarica nell’anno 2023, rilevante ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di natura monetaria associati ai consumi energetici della catena di rigassificazione (C_{CP}) e dei costi relativi al sistema di *Emission Trading* (C_{ETS}), nonché del coefficiente Q_{CP} a copertura degli autoconsumi e delle perdite della catena di rigassificazione, pari a 2.345.000 metri cubi liquidi – tenendo conto di un tasso di utilizzo del terminale allineato a quello recentemente riscontrato (con un numero previsto di approdi pari a 35 su base annuale) –, inferiore del 23% rispetto alle previsioni di discarica utilizzate ai fini della determinazione dei corrispettivi variabili del 2022;
 - b. su indicazione degli Uffici, calcolato il corrispettivo unitario C_{CP} a copertura dei costi di natura monetaria associati ai consumi della catena di rigassificazione, scomputando dalla valorizzazione monetaria dei quantitativi di energia elettrica, di cui all’articolo 9 della RTRG, l’ammontare di ricavi derivanti dalla vendita di gas di *boil-off* (BOG) nel corso del 2021, come risultante dall’attestazione dei ricavi del medesimo anno 2021;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 2 maggio 2022 (prot. Autorità A/19529 del 2 maggio 2022), come modificata e integrata con comunicazioni del 10 giugno 2022 (prot. Autorità A/25937 del 10 giugno 2022) e del 14 giugno 2022 (prot. Autorità A/26380 del 14 giugno 2022) in risposta alla richiesta

di approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 31 maggio 2022 (prot. Autorità P/24262), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2023 e i ricavi di riferimento relativi all'anno 2022 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2021, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL; e che nell'ambito di tale proposta, in continuità con le proposte tariffarie precedenti, la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. non ha valorizzato i quantitativi di energia elettrica per il funzionamento di base del terminale, in quanto di incidenza trascurabile, prossima allo 0% del totale dell'energia mediamente scaricata al terminale;

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazione del 29 aprile 2022 (prot. Autorità A/19080 del 29 aprile 2022), come modificata e integrata con comunicazione del 10 giugno 2022 (prot. Autorità A/25897 del 10 giugno 2022) in risposta alla richiesta di approfondimenti da parte degli Uffici inviata il 31 maggio 2022 (prot. Autorità P/24260), ha presentato la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all'anno 2023 e i ricavi di riferimento relativi all'anno 2022 rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo afferenti all'anno 2021, ai sensi dell'articolo 29 della RTRG 5PR GNL.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società GNL Italia S.p.A., con comunicazione del 30 aprile 2022 (prot. Autorità A/19411 del 2 maggio 2022), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2021, comunicando tra l'altro:
 - a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2021, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
 - b. ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2021, pari a euro 10.494.192, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;
- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l., con comunicazione del 2 maggio 2022 (prot. Autorità A/19529 del 2 maggio 2022), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2021, comunicando tra l'altro l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2021, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., con comunicazioni in data 21 gennaio 2022 (prot. Autorità A/3617 del 27 gennaio 2022) e 29 aprile 2022 (prot. Autorità A/19100 del 29 aprile 2022), come modificate con comunicazione del 10 giugno 2022 (prot. Autorità A/25897 del 10 giugno 2022), ha trasmesso l'attestazione dei ricavi relativi all'anno 2021, comunicando tra l'altro:
 - a. l'ammontare di perequazione relativo all'anno 2021, di cui all'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, pari a zero;
 - b. ai sensi dell'articolo 18 della RTRG 5PR GNL, l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2021, pari a euro 59.589.268, calcolato in coerenza con i criteri di cui all'articolo 17 della RTRG 5PR GNL;

- con la deliberazione 607/2016/R/GAS l’Autorità ha avviato un procedimento per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato 3356/2016 e 3552/2016, in materia di determinazione delle tariffe di rigassificazione della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- con la deliberazione 548/2017/R/GAS l’Autorità ha disposto la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione 607/2016/R/GAS, procedendo al ricalcolo dei ricavi di riferimento della società relativi agli anni 2013-2017 e delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016 e determinando l’importo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. a titolo di conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni dal 2013 al 2016, in misura pari a euro 51.158.773, da erogarsi in cinque rate annuali, pari a euro 10.231.754, a decorrere dall’anno 2017; contestualmente alle spettanze relative all’anno 2021, pertanto, la Cassa provvede a liquidare anche la quinta e ultima delle cinque rate a conguaglio del fattore di copertura dei ricavi per gli anni 2013-2016, per un importo complessivo da riconoscere alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. pari a euro 69.821.023.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2023, presentata dalla società GNL Italia S.p.A.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2023, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l.;
- approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativa all’anno 2023, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- approvare le proposte di rideterminazione, sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell’anno 2021, dei ricavi di riferimento e dei corrispettivi *pro-forma* di cui all’articolo 29, comma 2, della RTRG 5PR GNL, relativi all’anno 2022, presentate dalle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.;
- rilasciare alla Cassa il nulla osta all’erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l’anno 2021 per le società GNL Italia S.p.A. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A.

DELIBERA

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all’articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all’anno 2023, presentata dalla società GNL Italia S.p.A., come riportata nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all’articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all’anno 2023, presentata dalla società Terminale

- GNL Adriatico S.r.l., come riportata nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 29 della RTRG 5PR GNL, relativa all'anno 2023, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., come riportata nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
 4. di approvare i ricavi di riferimento e i corrispettivi *pro-forma* di cui all'articolo 29, comma 2, della RTRG 5PR GNL, relativi all'anno 2022, rideterminati sulla base dei dati patrimoniali di consuntivo dell'anno 2021, come presentati dalle società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. e riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
 5. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2021 per la società GNL Italia S.p.A., per un ammontare pari a euro 10.494.192;
 6. di comunicare alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi per l'anno 2021 per la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., nonché della quinta delle cinque quote delle spettanze pregresse, per un ammontare complessivo pari a euro 69.821.023;
 7. che le società GNL Italia S.p.A., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. regolino con la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali le partite relative all'ammontare di perequazione dell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 19 della RTRG 5PR GNL, come risultante dai dati trasmessi dalle società stesse all'Autorità, riportate nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento;
 8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

28 giugno 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini